



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 223 del Reg. Oggetto: *Patrocinio legale dipendente Aloe Salvatore. Rimborso spese legali.*

Data 12.12.2014

L'anno Duemilaquattordici il giorno 12 del mese di DICEMBRE alle ore 13,05 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Presenti Assenti

1)	SABATINO Monica		SI
2)	MORELLI Giovanni Battista	SI	
3)	TEMPO Sergio	SI	
4)	CANNATA Gianluca	SI	
5)	RUBINO Antonio	SI	
6)	PATI Emma	SI	
	Totale	05	01

Assume la Presidenza il Vice Sindaco Dott. **MORELLI Giovanni Battista** e constatato che i presenti sono in numero legale dichiara aperta la seduta;

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa MERCURI;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come predisposta dall'uff. *Affari Legali* avente ad oggetto: *Patrocinio legale dipendente Aloe Salvatore. Rimborso spese legali.*;

RITENUTA la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);
- del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLA FORMA DI LEGGE

DELIBERA

- APPROVARE**, come approva, la proposta di deliberazione come predisposta dall'Uff. *Affari Legali* avente ad oggetto: *Patrocinio legale dipendente Aloe Salvatore. Rimborso spese legali.*
- ALLEGARE** alla presente deliberazione la proposta di cui trattasi per formarne parte integrale e sostanziale;

ED INOLTRE;

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;

Sulla proposta del Presidente;

Con separata, unanime votazione.

DELIBERA

Dichiarare la presente **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 4 della D.Lgs. 18.08.2000, n°267(TUEL);

La presente deliberazione viene rimessa:

All'Ufficio proponente ed agli altri uffici interessati, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Ai capigruppo consiliari viene data informativa dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi dell'art. 125 (TUEL).



CITTA DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Patrocinio legale dipendente Aloe Salvatore. Rimborso spese legali.

Proponente:

si propone l'adozione della deliberazione in oggetto. Il Responsabile Ufficio Legale
 Data 12/12/2014 Dr. Mario Aloe

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
 - Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 - T.U.E.L.

Per quanto concerne la regolarità tecnica, dato atto dell'avvenuto compimento delle procedure tecnico amministrativo previste dalla vigente legislazione, esprime parere: **FAVOREVOLE**
 Data 12/12/2014 Il Responsabile Ufficio: Mario Aloe

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
 Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 T.U.E.L.
 Art.6 regolamento di Contabilità

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **FAVOREVOLE**
 Data 12/12/2014 Il Responsabile Servizi Finanziari
Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

Intervento 10.10.203... Capitolo 333..... / PEG

Bilancio Corrente Esercizio -
 Competenza Residui

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.

- somma stanziata
 - variaz. In aumento.....
 - variaz. In diminuzione.....
 - somme già impegnate.....
 - somma disponibile.....
 Data 12/12/2014
 Il Responsabile: RLM

Data e ora della seduta 12/12/2014
ora 13,05

Determinazione dell'organo deliberante

SI APPROVA PROPOSTA

Sabatino Monica	Morelli Giovanni Battista	Rubino Antonio	Tempo Sergio	Pati Emma	Cannata Giulio

Deliberazione n° <u>223</u>	Presenti n° <u>5</u>	Voti Favorevoli n° <u>5</u>	Voti Contrari n°	Astenuti n°
Imm. Esecutiva	Capigruppo <u>RLM</u>	Prefettura		

Rimettere copia a:

- 1) UFF Legale
- 2) UFF RAG
- 3)

Il Segretario Generale
Dott. Maria Luisa MERCURI



Premesso:

che in data 27/10/2014 prot.n.16979 il dipendente Aloe Salvatore ha avanzato richiesta di rimborso spese legali, per procedimenti tutti definiti con sentenze favorevoli, nei giudizi di seguito indicati: GIP Paola N.3755/2004 del 29/07/2005- Tribunale di Catanzaro N.6245/2004 del 27/10/2005- Tribunale Riesame di Cosenza N.156/05 del 24/08/2005- Tribunale del Riesame di Cosenza N.157/05 del 22/09/2005-GIP N.3755/2004 del 25/10/2005-Tribunale di Catanzaro N.1092/2005 del 02/02/2006-Corte Suprema di Cassazione N.1253 del 05/06/2006-Corte d'Appello di Catanzaro N.1708/2007 del 26/09/2008-Tribunale di Paola N.95/09 del 24/04/2009; tutti divenuti "cosa passata in giudicato";

Tanto premesso;

Richiamato il disposto dell'art.28 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14/09/2000 (code contrattuali - area personale dei livelli), che espressamente prevede:

"1. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento;

"2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti connessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio";

Dato atto che la consolidata giurisprudenza contabile e amministrativa afferma che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale del dipendente da parte dell'Ente Locale non è automatica, ma è conseguenza di rigorose valutazioni che l'Ente è tenuto a fare, anche ai fini di una trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche e in particolare sull'esistenza della necessità di tutela dei diritti ed interessi facenti capo all'Ente, della diretta connessione del contenzioso processuale all'ufficio rivestito o alla funzione espletata dal dipendente, della carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l'Ente e della conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione, con cui si sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave;

Considerato:

-che gli atti e i fatti che costituiscono oggetto del procedimento penale sono effettivamente stati posti in essere dal soggetto in questione nell'espletamento del proprio servizio e nell'adempimento dei propri compiti d'ufficio e che non si riscontra in merito al procedimento alcun conflitto d'interesse tra il dipendente e l'Amministrazione come stabilito da ultimo dalla sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato n.1190 del 26 febbraio 2013 che ha stabilito il principio dello stretto collegamento tra i compiti di ufficio e l'eventuale rimborso delle spese legali determinando che "la connessione dei fatti con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali va intesa nel senso che tali atti e fatti siano riconducibili all'attività funzionale del dipendente stesso in una attività che necessariamente si ricollegano all'esercizio diligente della pubblica funzione, nonché occorre che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell'atto";

-che il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell'Abruzzo n.13 del 2013 ha chiarito che "in ogni caso resta fermo che qualora l'Amministrazione

intenda riconoscere il rimborso delle spese legali ciò dovrebbe essere circoscritto entro il limite di quanto strettamente necessario e previo parere della competente avvocatura" e che al proposito trattandosi di procedimenti posti in essere e conclusi in data anteriore all'emanazione del Decreto del Ministero della Giustizia sulle nuove tariffe legali non possono applicarsi come minimi le stesse, ma deve essere effettuata una valutazione ponderata che abbia come criterio centrale l'economicità per la pubblica amministrazione.

Che in proposito, il visto di congruenza dell'Ordine degli Avvocati non costituisce in alcun modo un vincolo per le Amministrazioni locali per la determinazione dei compensi;

-che sulla scorta di quanto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione questo Ente in base alle proprie norme regolamentari non può che fare riferimento a quanto previsto nelle proprie deliberazioni di disciplina dei compensi legali;

-che il parere della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti del Veneto n.334/2013 ha chiarito che "l'assunzione a carico dell'Ente dell'onere relativo all'assistenza legale del dipendente non sia automatico, ma resti subordinato al verificarsi di una serie di presupposti e di valutazioni cui l'Ente è tenuto anche ai fini di una trasparente, efficace ed economica gestione delle risorse pubbliche. Tali presupposti concernono:

-l'esistenza di esigenze di tutela di interessi e di diritti facenti capo all'Ente pubblico;

-l'assenza di dolo e colpa grave in capo al dipendente sottoposto a giudizio;

-la stretta inerenza del procedimento giudiziario a fatti verificatisi nell'esercizio ed a causa della funzione esercitata o dell'ufficio rivestito dal dipendente pubblico, riconducibili quindi al rapporto di servizio e perciò imputabili direttamente all'amministrazione nell'esercizio della sua attività istituzionale ;

-l'assenza di un conflitto di interesse tra il dipendente e l'ente di appartenenza che permette di procedere ad una nomina del difensore legale di comune accordo tra le parti;

-in caso di proscioglimento, con formule diverse da quelle escludenti la materialità dei fatti (il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso) la non sussistenza, in concreto, di un conflitto di interesse con l'Ente;

Dato atto che in data 28/03/2007 prot.n.795 il dipendente Aloe Salvatore ha comunicato la scelta quale difensore, nei procedimenti giudiziari che lo hanno visto coinvolto quale dipendente comunale, dell'Avv. Gregorio Barba;

Ritenuto di doversi prendere e dare atto che l'Avv. Gregorio Barba del Foro di Cosenza, proposto dal dipendente quale proprio legale di fiducia, risulta essere di gradimento anche dell'Amministrazione Comunale in quanto al momento dell'assunzione della difesa del dipendente Aloe Salvatore non esistevano motivi ostativi alla sua nomina;

Dare atto che la liquidazione delle spese legali non ha natura di debito fuori bilancio come più volte ribadito da diverse sezioni regionali della Corte dei Conti;

Ravvisata la necessità, per quanto sopra esposto, di porre a carico del bilancio comunale le spese per patrocinio legale;

Visto il D.Lgs n.267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";


Visto l'art.28 del CCNL del 14/9/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge, che si allegano all'originale del presente atto;

All'unanimità dei voti favorevoli resi in forma palese ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di esprimere il proprio gradimento, ai sensi dell'art.28 del CCNL del 14/9/2000, alla nomina, quale legale di fiducia del dipendente in premessa citato dell'Avv. Gregorio Barba;
- 3) di riconoscere il patrocinio legale al dipendente Aloe Salvatore in quanto lo stesso era entrato nel giudizio quale dipendente in servizio nella segreteria del Sindaco;
- 4) di determinare che per i singoli procedimenti il rimborso delle spese legali è il seguente: GIP Paola N.3755/2004 del 29/07/2005- € 5.646,79; Tribunale di Catanzaro N.6245/2004 del 27/10/2005- € 5.909,44; Tribunale Riesame di Cosenza N.156/05 del 24/08/2005-€ 5.646,79; Tribunale del Riesame di Cosenza N.157/05 del 22/09/2005 - € 5.646,79; GIP N.3755/2004 del 25/10/2005-€ 5.646,79; Tribunale di Catanzaro N.1092/2005 del 02/02/2006 - € 5.909,44; Corte Suprema di Cassazione N.1253 del 05/06/2006- € 8.798,48; Corte d'Appello di Catanzaro N.1708/2007 del 26/09/2008 - € 5.909,40; Tribunale di Paola N.95/09 del 24/04/2009 - € 4.990,90, per un totale di € 54.105,00;
- 4) di dare atto che le spese da impegnare comunale graveranno per € 54.105,00 sull'intervento 1010203 cap.333/PEG sul bilancio esercizio 2015;
- 5) di liquidare al dipendente Aloe Salvatore la somma di € 54.105,00, quale rimborso delle spese legali. Dette somme verranno materialmente pagate dopo presentazione di fattura quietanzata;
- 6) di precisare che le sentenze riferite ai procedimenti sopra indicati sono tutte custodite presso l'ufficio di segreteria e qui si intendono tutte richiamate anche se non materialmente allegate.



Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

Il Vice Sindaco

f.to Dott. MORELLI Giovanni Battista

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

- Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE

- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio on-line del Comune (n°805/2014) a partire dal **17.12.2014** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come prescritto dall'art.124, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n°267 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni.;

-- dell'adozione della presente, è stata data comunicazione ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 – TUEL, con lettera n° **20084** del **17.12.2014**

Per la pubblicazione all'albo pretorio

F.to: **Francesco CORDIALE**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to **Dott.ssa Maria Luisa MERCURI**

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li **17.12.2014**.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **17.12.2014** al _____ come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il _____ perché:

1 decorsi 10 gg. Dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL):

1 perché dichiarata immediatamente eseguibile(art.134, comma 4 - TUEL)

Per la pubblicazione all'albo pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE